

*Associazione Pensionati e Dipendenti  
della ex Cassa di Risparmio di Torino e di Altre Banche*

**UNICREDIT - PROGETTO DI FUSIONE TRA I VARI FONDI PENSIONE DEL GRUPPO  
La nostra Associazione non condivide e passa al contrattacco.**

**Ecco la prima mossa:  
LA DIFFIDA ALLE COSIDDETE FONTI ISTITUTIVE**

*(Articolo pubblicato su Nuovi Incontri – Dicembre 2015)*

**A conoscenza, per averne sentito parlare, non per averne avuto doverosamente notizia diretta, di accordi tendenti alla fusione** (da “fondere”, amalgamare, spersonalizzare, etc. etc.) **dei fondi UniCredit**, i pensionati bancari aventi diritto ai trattamenti si sono preoccupati di esaminare la legittimità delle procedure in corso ed in particolare le conseguenze della eventuale fusione.

L’esame tecnico-giuridico, che è stato condotto con l’ausilio di consulenti legali particolarmente esperti in materia, ha evidenziato fondamentalmente che un **accordo sindacale diretto a far confluire nel Fondo di Gruppo UniCredit tutti i Fondi indicati nel bilancio UniCredit del 2014 (cosiddetti Fondi interni)**, nonché i **Fondi a contribuzione definita e gli ex esonerativi a prestazione definita (cosiddetti Fondi esterni)** è **ILLEGITTIMO!**

**Si è pervenuti a questa conclusione a seguito delle seguenti considerazioni:**

*- violazione delle disposizioni assunte dalla COVIP, e in particolare dall’art. 33 della deliberazione 7 maggio 2014, che dispone che “la fusione deve essere deliberata dagli organidei Fondi (Consigli-Assemblee, dette Fonti Costitutive) ed anche dal referendum degli iscritti se previsto: quindi non dalle cosiddette fonti istitutive;*

*- le rappresentanze sindacali non hanno il potere di sciogliere, fondere, modificare o trasformare i fondi pensione.*

Il Legislatore, solo in alcuni casi eccezionali e solo per le fattispecie espressamente previste, ha devoluto agli accordi sindacali il potere di modificare i regolamenti dei fondi: tali deleghe comunque sono scadute o abrogate.

**Per quanto concerne in particolare i fondi ex esonerativi, quali quelli della Cassa di Risparmio di Torino e la Sicilcassa, non esistono accordi sindacali che possano essere considerati Fonti istitutive: infatti, detti Fondi esonerativi vennero istituiti per legge (L. 55/58) e sempre per legge (L.218/90) sono stati trasformati in integrativi;**

*- indisponibilità del patrimonio dei Fondi Pensione, destinato esclusivamente al pagamento del trattamento previdenziale;* in conseguenza l’impossibilità di spostare i fondi accantonati annotati a bilancio a norma dell’art. 2117 C.C. È da ritenere quindi che non sia legittimo, da chiunque sia deliberato e tanto meno a seguito di un accordo, il conferire i fondi accantonati, l’ammontare dei quali è demandato alla valutazione di un attuario, ad un Fondo esterno, dove, tra l’altro, la Banca si libererebbe della obbligazione solidale restando vincolata solo all’equilibrio tecnico della gestione e senza che l’iscritto possa far valere la di lei obbligazione solidale;

*- nessun sindacato rappresenta i pensionati e quindi nessun accordo sindacale può obbligarli!*

Qualunque modifica del rapporto tra Fondi e pensionati riguarda il singolo soggetto interessato là dove non esistano norme di legge o statutarie, che regolino tali rapporti.

**Per quanto molto sinteticamente è stato sopra espresso, la diffida che è stata inviata alla Banca, alle Organizzazioni Sindacali e alla Covip così conclude:**

**SI NOTIFICA alla Banca**

“il difetto di procura delle OO.SS. rispetto ai diritti dei pensionati iscritti al Fondo, con avvertimento alle OO.SS. ed ai loro rappresentanti che in difetto si farà valere la responsabilità personale di ogni “falsus procurator”.

Nel contempo,

**si DIFFIDA La Banca e le OO.SS. da:**

- 1 - *negoziare* sui Fondi, in difetto assoluto di rappresentanza dei pensionati (generale e speciale) da parte delle OO.SS.
- 2 - *trasferire coattivamente* le posizioni previdenziali degli iscritti, alla luce del principio di libertà di adesione individuale ai Fondi Pensione;
- 3 - *appropriarsi delle eventuali eccedenze attuariali* delle riserve matematiche, che invece sono di proprietà esclusiva degli iscritti;
- 4 - *stipulare accordi finalizzati a depauperare i fondi tramite zainetti*, contrariamente alla finalità solidaristica del patrimonio ed alla tutela delle prestazioni pensionistiche collettive;
- 5 - *effettuare unilateralmente quantificazioni di zainetti individuali*, in particolare per il personale in quiescenza; ingerirsi indebitamente nel contenuto individuale di lavoro tra la Banca e gli iscritti;

**SI CHIEDE**

*alla COVIP di intervenire urgentemente nell'esercizio della sua attività di vigilanza ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.L. 252/05 e della sua stessa Delibera del 15 luglio 2010, trattandosi di intervento necessario e doveroso.*

Vedremo il seguito. assicurando, nei limiti del possibile, la nostra massima attenzione.